

## SETTORE STUDI

---

### QUESITI E MATERIALI

#### Civilistici



08.07.20

## Quesito Civile n. 42-2020/C. Della successione legittima di altri parenti

*Risposta del 1° aprile 2020*

Si espone la seguente fattispecie. Tizio è deceduto senza lasciare disposizioni di ultima volontà. Essendo morto senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore dei parenti più prossimi, senza distinzione di linea, ai sensi dell'art. 572 c.c. Parenti più prossimi risultano essere i parenti in quarto grado in linea collaterale (cugini del defunto) sia in linea paterna che materna, di cui sette in linea paterna e due in linea materna. Per effetto di matrimonio intervenuto tra un soggetto di linea paterna ed uno di linea materna (zii del defunto), i due chiamati in linea materna sono al contempo chiamati anche in linea paterna.

Si chiede, rispetto alla fattispecie descritta, come vada ripartita l'eredità ai chiamati. In particolare, se la medesima eredità debba ritenersi devoluta ai sette chiamati in parti uguali o a favore dei chiamati solo in linea paterna per la quota di un nono ciascuno ed ai chiamati in entrambe le linee per la quota di due noni ciascuno.

\*\*\*

L'art. 572, comma 1, c.c. dispone che se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea [1].

La *ratio* di questa disposizione è quella di garantire la permanenza del patrimonio ereditario all'interno di un gruppo di soggetti legati da un vincolo di parentela senza distinzione di linea [2].

In base a tale disposizione normativa, i parenti dal terzo al sesto grado sono chiamati all'eredità soltanto quando manchino parenti appartenenti agli ordini precedenti, senza distinzione di linea. Ciò significa che la presenza di parenti del terzo grado esclude quelli di quarto grado e così via [3]. Mentre, i parenti dal terzo al sesto grado sono esclusi quando opera l'istituto della rappresentazione a favore dei discendenti dei fratelli e sorelle del defunto, sebbene di grado parentale uguale o più lontano, e sono inoltre esclusi dal coniuge (arg. art. 583) [4].

Nell'ambito della successione dell'art. 572 c.c. non opera, poi, la rappresentazione. Se viene chiamato alla successione un parente di terzo grado (ad esempio, uno zio) e questi non può o non vuole accettare, i figli di quest'ultimo (nell'esempio, i cugini del defunto), non subentrano nella sua posizione, ma in quanto parenti di quarto grado, essi succederanno in virtù di siffatta qualità [5].

L'interpretazione della norma che ne dà la miglior dottrina è nel senso che la loro successione è regolata dal principio del grado, nessuna altra distinzione è rilevante. «La successione dei parenti di terzo ordine è regolata esclusivamente secondo la prerogativa del grado. Nessun'altra distinzione è rilevante: né, come dice espressamente l'art. 572, la distinzione fra linea paterna e linea materna, né la distinzione fra parentela *ex duplici latere* o *ex uno latere*. Il parente più vicino esclude tutti gli altri; se vi sono parenti di uguale grado, la successione avviene per capi» [6]. Esemplicando se sopravvivono due cugini, uno figlio di un fratello germano, l'altro figlio di un fratello unilaterale del padre o della madre del defunto, e dunque cugini il primo per parentela doppia, il secondo per parentela semplice, tuttavia essi si dividono l'eredità in parti uguali [7].

Non dissimile è la posizione assunta sul punto da un risalente pronunciamento di merito.

Si è affermato che nella successione legittima, in mancanza di prole, genitori, ascendenti, fratelli e sorelle (e loro discendenti) la successione si apre a favore dei parenti prossimi, senza distinzione di linea, entro il sesto grado [8].

In un'altra decisione, si è statuito, con maggior nettezza, che «l'art. 572, nello stabilire che la successione si apre a favore del parente o dei parenti senza distinzione di linea, ha voluto che alla successione vengano chiamati sia i parenti per parte di padre sia quelli per parte di madre, preferendo il parente di grado più vicino ed escludendo quello di grado più lontano» [9].

In una più recente pronuncia, in parte motiva, si ha modo di poter leggere: «che, in mancanza di parenti di grado anteriore, chiamati alla successione siano tutti i parenti in quarto grado del *de cuius*, sia quelli del ramo paterno che quelli del ramo materno, con esclusione dei parenti di grado ulteriore, e che l'eredità si è devoluta in favore di tutti i chiamati in parti eguali, mentre deve escludersi che l'eredità si sia devoluta per metà ai parenti della linea paterna e per metà ai parenti della linea materna, come opinato da convenuti (...), atteso che, come si è detto, il legislatore ha espressamente stabilito l'irrelevanza della distinzione di linea (art. 572 comma 1 c.c.). Conseguentemente, tutti gli attori, nonché i convenuti (...), quali parenti in quarto grado del *de cuius*, avendo accettato l'eredità di quest'ultimo, devono ritenersi suoi eredi in parti eguali» [10].

\*\*\*

La regola applicabile al caso di specie è quindi la seguente.

Il parente più prossimo esclude tutti gli altri, mentre a parità di grado l'eredità si divide per capi [11], senza distinzione come dice espressamente l'art. 572, fra linea paterna e linea materna, da un canto, e fra parentela *ex duplici latere* o *ex uno latere* [12], dall'altro.

Si può, quindi, affermare che chiamati alla successione siano tutti i parenti in quarto grado del *de cuius*, sia quelli del ramo paterno che quelli del ramo materno, con esclusione dei parenti di grado ulteriore, e che l'eredità si è devoluta in favore di tutti i chiamati in parti eguali, mentre deve

escludersi che l'eredità si sia devoluta per metà ai parenti della linea paterna e per metà ai parenti della linea materna, atteso che, come si è detto, il legislatore ha espressamente stabilito l'irrilevanza della distinzione di linea (art. 572 comma 1 c.c.). Conseguentemente, tutti i parenti in quarto grado del *de cuius*, accettando l'eredità di quest'ultimo, devono ritenersi suoi eredi in parti eguali [13].

Antonio Musto

-----

[1] Puntuale ricostruzione della disposizione e del suo perimetro d'applicazione, in una precedente nota di questo Ufficio Studi (n. 5179, est. A. Ruotolo nonché Id., *Successione legittima di altri parenti*, in *Dizionario giuridico del notariato* a cura dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2006, 951). Per un ulteriore approfondimento si rinvia per una revisione critica del suo mantenimento nell'impianto del codice civile dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, vedi A. Albanese, *Delle successioni legittime*, in *Cod. civ. comm.* Schlesinger, Milano, 2012, 371 ss.; M. Costanza, sub art. 572, in *Comm. cod. civ.* Cian, Oppo, Trabucchi, V, Padova, 1992, 114 s.; Gardani Contursi Lisi, *Successione legittima*, in *Digesto civ.*, XIX, Torino, 1999, 96. Per più ampi spunti, C.M. Bianca, *Diritto civile, II, La famiglia. Le successioni*, 4<sup>a</sup> ed., Milano, 2005; Cattaneo, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, 5, I, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 1997; A. Palazzo, *Le successioni*, in *Tratt. Iudica*, Zatti, I, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2000; Platania, *Le categorie dei successibili*, in *Le successioni, II, Successioni legittime e necessarie*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza* a cura di Cendon, Torino, 2000.

[2] G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario*, Milano, 2010, 190 e 2003, 162, secondo cui la disposizione «risulta giustificata dall'esigenza di garantire la permanenza del patrimonio all'interno d'un gruppo di soggetti legati da vincoli di sangue, secondo modelli sociali risalenti, in parte superati dalla stessa Novella del 1975». Ciò vale anche dopo la riconcettualizzazione del concetto di parentela avvenuta con la Legge, 10 dicembre 2012, n. 219 e con il D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 che hanno introdotto il principio di unicità dello stato di figlio, parificando la condizione giuridica di tutti i figli. Il rapporto di parentela contemplato dall'art. 572, quindi, è oggi da ricercare nel nuovo art. 74 c.c. in base al quale pur continuando ad essere la parentela «il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite», non rileva più l'origine di quel vincolo. La parentela sussiste quindi sia se la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio, sia se avvenuta al di fuori di esso, sia se il figlio è adottivo, ad esclusione degli adottati maggiori di età (cfr. art. 74). Prima dell'avvento della riforma (Legge, 10 dicembre 2012, n. 219) un parente naturale era escluso dalla successione di persona deceduta *ab intestato*, senza prole, né genitori, coniuge, fratelli, sorelle o altri congiunti legittimi. Il perimetro applicativo dell'art. 572 c.c. non poteva essere esteso in via di interpretazione (Corte cost., 23 novembre 2000, n. 532 in *Corr. giur.*, 2001, p. 1034, con nota di E. Guerinoni, *La Corte costituzionale ancora sulla successione legittima dei parenti naturali* e in *Fam. e dir.*, 2001, 361, con nota di G. Ferrando, *Principio di eguaglianza, parentela naturale e successione*; in *Famiglia*, 2001, 498, con nota M. Della Casa, *La vocazione a succedere dei parenti naturali tra garanzie costituzionali e normativa codicistica*; in linea Cass. 10 settembre 2007, n. 19011, in *Giust. civ.*, 2008, 2477). Dopo le modifiche degli articoli 74 e 258 c.c. e delle specifiche norme del libro secondo sulla successione legittima, è stato ampliato il novero dei chiamati *ex lege*, ricomprendendovi anche quei parenti collaterali che sino ad ora non erano tali in rapporto ai figli nati fuori del matrimonio. Essi possono ora ereditare al pari di quelli 'legittimi', in mancanza di chiamati di grado anteriore. Così, si osserva che «con riguardo alla successione legittima, seguendo l'ordine delle disposizioni contenute agli artt. 565 e seguenti del codice, risultano nella sostanza modificati gli artt. 565, 569, 570 e 571 c.c. , non potendosi più configurare ascendenti "legittimi" e dovendosi ora ricomprendere nel loro ambito la successione tra fratelli e sorelle naturali, in precedenza come noto esclusa, nonché l'art. 572 c.c. , da intendersi esteso anche a quei parenti collaterali che sino ad ora non erano tali in rapporto ai figli nati fuori del matrimonio» M. Sesta, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, in *Famiglia e Diritto*, 2013, 231, par. 7. E, di conseguenza, se ne trae che, se prima della riforma, al soggetto deceduto lasciando

a sé superstite, oltre il fratello naturale riconosciuto, i parenti collaterali di terzo grado (zii) o di quarto grado (cugini), succedevano questi ultimi escludendo il fratello naturale dalla successione, oggi l'eredità è interamente devoluta al fratello naturale riconosciuto, in qualità di parente in linea collaterale di secondo grado. Così, attentamente C. Romano, *I riflessi successori della riforma della filiazione naturale*, in *Notariato*, 2014, 131 ss. spec. sub par. 4. Ancora, sul punto, M. Sesta, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 1 ss. spec. sub par. 4, che fa l'esempio di «uno zio “naturale” del defunto [che] sarà chiamato alla successione del nipote apertasi prima dell'entrata in vigore della legge (art. 572 c.c.)». Per approfondimenti, in particolare sulle altre novità inerenti la successione del figlio e la successione contro il figlio, vedi V. Barba, *Principi successori del figlio nato fuori del matrimonio e problemi di diritto transitorio*, in *Fam. e dir.*, 2014, 497.

[3] Sono parenti collaterali dal terzo al sesto grado: gli zii e i nipoti *ex fratre* (collaterali di terzo), i cugini, i prozii e i pro-nipoti *ex fratre* (collaterali di quarto grado), i figli dei cugini, i figli dei prozii e i figli dei pronipoti *ex fratre* (collaterali di quinto grado), i nipoti dei cugini, i nipoti dei prozii e i nipoti dei pronipoti *ex fratre* (collaterali di sesto grado). Così, C. Carbone, *Successione e donazioni*, Milano, 2011, 107.

[4] L. Mengoni, *Successioni per causa di morte. Successione legittima*, 5a ed., in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, Milano, 1993, 104 s.; G. Cattaneo, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, V., 2°, Torino, 1997, 499. Più di recente, M. Ronchi, *Gli altri parenti*, in *Tratt. dir. succ. don.* Bonilini, III, *La successione legittima*, Milano, 2009, 870: «Del pari inapplicabile, è l'istituto della rappresentazione in favore dei figli dei collaterali ulteriori rispetto ai fratelli e alle sorelle unilaterali, con la conseguenza che i discendenti del fratello del *de cuius* prevalgono, in virtù della rappresentazione, sullo zio e sui parenti collaterali ulteriori del medesimo, anche se legati da vincolo di parentela di grado uguale o più lontano». Il tema è affrontato e la questione è risolta in termini analoghi in nota di questo Ufficio Studi, Quesito n. 4680, est. A. Ruotolo e M. Leo.

[5] B. De Filippis, G. Paesano, R. Maurano, F. Ragonese, S. Savarese, A. Annunziata, R. Avagliano, R. Colucci, V. Colucci, A. Crescenzi, M.C. Pinto, *Successioni mortis causa nella famiglia legittima e naturale*, Padova, 2012, 162.

[6] L. Mengoni, *Successioni per causa di morte. Successione legittima*, 5a ed., in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, Milano, 1961, 60. Vedi pure, Id., *Art. 572*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, *Delle successioni legittime*, Bologna-Roma, 1985, 58. Conforme, G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, Milano, 1983, 363.

[7] Puntuale ricostruzione della disposizione e del suo perimetro d'applicazione, in una precedente **nota di questo Ufficio Studi n. 5179, est. A. Ruotolo.**

Altra esemplificazione evinta dalla **nota a quesito n. 141-2012/C, est. S. Metallo**. Nel caso di specie, si chiedono chiarimenti circa l'ordine dei successibili quando un soggetto muore senza prole, né coniuge, né ascendenti, né fratelli o sorelle e loro discendenti, lasciando solo i figli dei fratelli germani dei genitori (cugini) ed i fratelli consanguinei del padre del *de cuius* (ziastrì). E si conclude che la successione sarebbe regolata, secondo l'art. 572 c.c., in favore dei ziastrì in luogo dei cugini, stante la loro maggiore vicinanza di grado rispetto al *de cuius*.

Ulteriore esemplificazione è contenuta nella **nota a quesito n. 695-2006/C, est. A. Ruotolo**. Nel caso di specie, all'apertura della successione, Tizio, figlio unico, celibe e senza figli né ascendenti muore; la successione si apre in favore dei germani dei genitori, uno dei quali è premorto lasciando tre figli. Si chiede se l'eredità si devolva per metà ai germani di parte paterna e per l'altra metà ai germani di parte materna, senza che operi la rappresentazione in favore dei figli del germano premorto. Facendo applicazione dell'art. 572 c.c. e in linea con quanto indicato sopra nel testo si è concluso nel caso di specie, l'eredità si devolve ai soli fratelli dei genitori, in quanto parenti di terzo grado. Sono, invece, esclusi dalla successione i figli del germano premorto, in quanto parenti di quarto grado, nei confronti dei quali non opera, altresì, la rappresentazione, perché quest'ultima si ha esclusivamente in favore dei discendenti di figli, fratelli e sorelle del defunto (L. Mengoni,

*Successioni*, cit., 108, esclude espressamente la rappresentazione in favore dei discendenti di zii o cugini che non possano o vogliano accettare). L'eredità si divide poi per capi tra tutti i fratelli germani dei genitori, in quanto parenti in linea collaterale di pari grado, senza distinguere tra linea paterna e materna. La successione dei collaterali dal terzo al sesto grado è, dunque, regolata diversamente da quella degli ascendenti, per i quali l'art. 569 c.c. dispone, invece, che l'eredità si devolve per metà agli ascendenti di linea paterna e per metà agli ascendenti di linea materna.

[8] **Trib. Terni, 5 aprile 1996**, in *Rass. Giur. Umbra*, 1996, 379. Nel caso di specie è stata perciò respinta l'azione di petizione ereditaria promossa da un parente in quarto grado contro un parente in terzo grado.

[9] **App. Roma, 10 maggio 1951**, in *Rep. Foro it.*, 1951, 111.

[10] **Trib. Messina, 6 settembre 2016**.

[11] «La distinzione tra parentela unilaterale e bilaterale è irrilevante all'interno di tale ordine successorio e la divisione tra parenti dello stesso grado avviene sempre per capi, diversamente da quanto previsto per la successione dei fratelli e delle sorelle» M. Ronchi, *Gli altri parenti*, in *Tratt. dir. succ. don.* Bonilini, III, *La successione legittima*, Milano, 2009, 870.

[12] «Nello stabilire che la successione si apre a favore dei parenti senza distinzione di linea il legislatore ha seguito la regola tradizionale, già accolta nel codice del 1865, che escludeva la rilevanza del carattere bilaterale o unilaterale della parentela; né sarebbe possibile estendere in via interpretativa il diverso ed eccezionale trattamento previsto dagli artt. 570, 2° co., e 571, 2° co., c.c. per i fratelli e le sorelle unilaterali» M. Dossetti, *Art. 572*, in *Cod. civ. comm.* Gabrielli, Torino, 2010, 48 s. sul punto, si rinvia a C. Giannattasio, *Delle successioni. Disposizioni generali. Successioni legittime*, in *Comm. cod. civ.*, Torino, 1971, 410 s.

[13] Facendo applicazione delle indicazioni di principio di diritto contenute nella già citata decisione del Trib. Messina, 6 settembre 2016, in *Dir. fam. pers. (II)*, 2017, 116, con nota M. Cocuccio, *Parentela e successione ereditaria*.

---

**Antonio Musto**



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

## note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

---

CNN Notizie a cura di  
Giulio Biino

Responsabile  
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione  
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione  
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,  
Chiara Cinti, Mauro Leo,  
Annarita Lomonaco

Contatti

[cnn.redazione@notariato.it](mailto:cnn.redazione@notariato.it)  
[www.notariato.it](http://www.notariato.it)  
Trasmissione di Notartel  
S.p.A.

---

[WWW.NOTARIATO.IT](http://WWW.NOTARIATO.IT)